



M_INF-TSI
Direzione Generale per il Trasporto
Stradale e per l'Intermodalità
TSI
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0018766-09/11/2017-USCITA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI E IL PERSONALE

Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità
Via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 ROMA
segreteria.apc@mit.gov.it - tel. 0641586458

Alle associazioni di categoria dell'autotrasporto
LORO SEDI

all'Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri
Via Abruzzi 25
00187 Roma

Oggetto: Chiarimenti in ordine alla corretta modalità di funzionamento dei motori ad alimentazione ibrida (termica ed elettrica).

Con nota prot. n. 16868 del 9 ottobre 2017 la scrivente Direzione generale, su sollecitazione di U.N.R.A.E. interessava la Direzione generale della Motorizzazione in ordine alle modalità tecniche di funzionamento dei motori ad alimentazione ibrida (termica ed elettrica).

Tale chiarimento si rendeva necessario alla luce della formulazione dell'articolo 4, comma 2 del decreto del direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità 17 luglio 2017, prot. 76, recante le modalità attuative per il riconoscimento degli incentivi finanziari ex D.M. n. 305/2017.

In particolare detto articolo 4, comma 2 del decreto dirigenziale summenzionato, in ordine alla prova della sussistenza dei requisiti tecnici per accedere al contributo per l'acquisizione di veicoli a motorizzazione ibrida, dispone che l'aspirante al beneficio ha l'onere di produrre *"attestazione tecnica del costruttore che certifichi che i due motori, quello termico e quello elettrico, sono alimentati in modo indipendente e trasmettono energia allo stesso albero motore"*.

A tale riguardo, acquisito l'avviso tecnico della Direzione generale della Motorizzazione con nota prot. n. 21799/DIV 3 B, si ritiene, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti tecnici per l'ammissione ai contributi nel caso dell'acquisizione di veicoli ibridi, che l'attestazione tecnica del costruttore debba certificare **che il veicolo sia**

munito, per la propulsione, di almeno due diversi convertitori di energia e di due diversi sistemi di immagazzinamento dell'energia (a bordo del veicolo).

Il tenore di tale dichiarazione è conforme con quanto prevede il punto 2.21.1 del Regolamento UNECE 83 in materia di disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda le emissioni inquinanti in base al carburante utilizzato dal motore.

Ne consegue, pertanto, che il requisito della trasmissione di energia allo stesso albero motore di cui all'articolo 4, comma 2 del summenzionato decreto dirigenziale 17 luglio 2017, n. 76 deve ritenersi ultroneo rispetto a quanto previsto dal suddetto Regolamento UNECE 83.

Le Associazioni di categoria vorranno dare la massima diffusione di quanto precede ai propri associati.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Parente



AR